

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale" ed in particolare i commi 1, 1 bis, 4 e 5;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art. 1, comma 2, della l.r. 5 maggio 2017, n. 7 recante "*Modifica di norme in materia di cessazione degli organi comunali*" che ha sostituito il comma 1 del precitato articolo 11 della l.r. n. 35/1997;

**CONSIDERATO** che la Prefettura di Trapani, con nota prot. nr. 47935 del 17 luglio 2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 7730 del 20 luglio 2020, ha trasmesso l'Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari n. 1623/2018 R.G. - G.I.P. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 c.p.p. nei confronti del signor Giuseppe Pagoto, dichiarandone la sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di Favignana, per il periodo della durata della predetta misura cautelare;

**CONSIDERATO** che la medesima Prefettura, con nota prot. nr. 47938 del 17 luglio 2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 7734 del 20 luglio 2020, ha trasmesso l'Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari n. 1623/2018 R.G. - G.I.P. applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Favignana (TP), ai sensi dell'art. 283, comma 1 c.p.p. nei confronti del signor Giovanni Sammartano, dichiarandone la sospensione dalla carica di Assessore del Comune di Favignana, per il periodo della durata della predetta misura cautelare;

**CONSIDERATO** che con nota acquisita al prot. gen. n. 7732 del 20 luglio 2020, il Segretario Generale del Comune di Favignana ha trasmesso copia delle dimissioni dalla carica del Sindaco pervenute in pari data a mezzo Pec per il tramite del legale con prot. n. 11721;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis della L.R. n. 35/1997, così come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. n. 17/2016, "Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio";

**VISTA** la nota del Servizio 1 del Dipartimento delle Autonomie Locali prot. n. 7747 del 20 luglio 2020, con la quale si invita il Comune di Favignana (TP), come previsto dall'art. 11, comma 1 bis della l.r. n. 35/1997, così come introdotto dall'art. 5, comma 1 della l.r. n. 17/2016, a far conoscere se, nel previsto termine di 20 giorni dalla data di presentazione al Consiglio comunale delle

dimissioni, sia intervenuto qualsivoglia atto di revoca delle dimissioni o se, in caso contrario, le medesime si siano perfezionate;

**RILEVATO** che, ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1, della L.R. n. 35/1997, così come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 5 maggio 2017, n. 7 *“la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che resta in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”*;

**CONSIDERATO** che con Delibera di Giunta regionale n. 232 del 11 giugno 2020, è stata rinviata, stante l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e le eccezionali misure urgenti adottate, la convocazione dei comizi elettorali nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre per le elezioni amministrative del turno ordinario 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che le richiamate dimissioni del Sindaco del Comune di Favignana diverranno efficaci e irrevocabili nel giorno di domenica 09 agosto 2020;

**CONSIDERATO** che il decreto di indizione dei comizi elettorali dovrà essere emanato fra il 5 agosto 2020 (60° giorno antecedente la data di votazione) e il 10 agosto 2020 (55° giorno antecedente la data di votazione), condizione che può consentire di inserire il Comune fra quelli interessati al rinnovo delle cariche elettive;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere prendere atto della decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta comunale di Favignana (TP), e contestualmente di procedere alla nomina di un Commissario straordinario, cui attribuire i relativi poteri, nelle more che le dimissioni del Sindaco acquisiscano efficacia;

**RITENUTO**, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTA** la nota prot. n. 72080 /GAB del 10/08/2020 di verifica dei requisiti;

**VISTO** il D.P. n. 610/Gab. del 12 novembre 2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

## DECRETA

**Art. 1)** Per i motivi in premessa specificati, prendere atto dell'avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta comunale di Favignana (TP).

**Art. 2)** Il Sig./dott. VALENTI PIETRO  
qualifica DIRETTORE AMM. REG. LE è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Favignana (TP), in sostituzione degli organi sospesi dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

**Art. 3)** Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12 novembre 2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 11 0 AGO. 2020

**L'ASSESSORE**  
**Grasso**



**IL PRESIDENTE**  
**Musumeci**



